

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Ex artt. 9 e 12 e ss Legge n. 3/2012

Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento

INTEGRAZIONE SULLA BASE DELLE OSSERVAZIONI DEL DOTT. FRANCO

PASTORELLI QUALE G.D

R.G. n. 23/2021 CP

Per la Sig.ra Rachele D'Alelio, nata a Livorno, il 10.08.1979 (C.F.: DLLRHL79M50E625V) ed ivi residente, [REDACTED] che sottoscrive il presente atto ad ogni effetto di legge, elettivamente domiciliato in Livorno, Corso Amedeo n. 37 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Calamassi (C.F. CLMFRZ86P05E625R; fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocatilivorno.it) che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto,

considerato che

con decreto di apertura della procedura intestata emesso il 15.12.2021, il G.D. Dottor Franco Pastorelli evidenziava l'opportunità : " *a) che parte ricorrente offrisse ai creditori almeno 50 euro in più al mese per la durata del piano; b) che fosse ridotto il compenso pattuito a favore dell'avvocato Calamassi alla somma onnicomprensiva di €. 2.500,00; c) che fosse previsto, a maggiore garanzia dei creditori, che le somme offerte vengano versate direttamente dal datore di lavoro della ricorrente su un conto intestato alla procedura dal quale poi ogni sei mesi prevedere a cura del gestore della crisi pagamenti ai creditori*"

Tanto considerato, parte istante, nell'aderire a quanto sopra evidenziato, presenta la seguente

Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Ex artt. 9 e 12 e ss Legge n. 3/2012

(si noti che per praticità gli eventuali nuovi documenti allegati proseguono la numerazione della Lista documenti già depositata)

PREMESSE

IL DEBITORE RICORRENTE:

L'istante, tale Sig.ra Rachele D'Alelio, nata a Livorno, il 10.08.1979 (C.F.: DLLRHL79M50E625V)



ed ivi residente, [REDACTED], risulta alle dipendenze della società [REDACTED], dal 18.02.2008 con qualifica di impiegato con contratto a tempo indeterminato e con stipendio, considerate le mensilità aggiuntive quali la tredicesima e quattordicesima, pari ad €. 1.850,00 medie mensili, al lordo della trattenuta a titolo di cessione volontaria del quinto e di delegazione di pagamento come nel proseguo specificato (DOC. 1 COPIA BUSTE PAGA, DOC. 2 COPIA CU 2019, DOC. 3 CU 2020, DOC. 4 CU 2021).

Dall'analisi della documentazione contrattuale fornita dalla ricorrente e dal confronto con gli stessi finanziatori nonché dai riscontri effettuati dal Gestore, si rileva che i vari prestiti in essere sono stati assunti dalla ricorrente nel periodo che va dagli inizi del 2018 al gennaio 2021 per scopi del tutto estranei alla propria sfera lavorativa (come di seguito meglio descritto e documentato).

Pertanto, l'istante riveste la qualità di "**consumatore**" ai sensi dell'art. 6, comma 2 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Poichè lo stipendio medio netto mensile della ricorrente ammonta ad €. 1.850,00 circa, le spese del nucleo familiare della stessa (su cui dedicheremo un apposito paragrafo) composto dalla ricorrente e dai due figli minorenni, nati nel 2010, ammontano ad €. 1.500,00 circa e le rate mensili dei finanziamenti ammontano ad €. 1.660,80, assorbendo quasi interamente le entrate medie mensili, è evidente che la stessa si trova in una situazione di **sovraindebitamento** secondo la definizione di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 6 di detta Legge, ovvero "*in una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente*".

L'ammontare complessivo dei debiti è di €. 118.312,89.

Il dettaglio della situazione di sovraindebitamento, con particolare riferimento ai creditori ed al loro credito è riscontrabile nell'elenco inserito all'interno dell'apposito paragrafo di questo ricorso, destinato alla ricostruzione del passivo.

Sussistono, inoltre, per la ricorrente, tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 27/01/2012 ed in particolare;

- non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
- non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;
- non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012.



INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI. VALUTAZIONI IN ORDINE AL MERITO CREDITIZIO:

Le cause che hanno determinato il progressivo indebitamento della ricorrente sono da individuarsi nella separazione dal compagno, nelle problematiche familiari legate al drastico calo di lavoro del padre della stessa, musicista, (Doc. 5), e, principalmente, nella necessità di fronteggiare il devastante impatto economico e familiare provocato dalla scoperta, nell'anno 2017, del gravissimo stato di tossico-dipendenza della sorella minore tale [REDACTED].

Tutte queste circostanze, che di seguito tratteremo nello specifico, costituiscono situazioni imprevedibili ed improvvise, idonee a giustificare il ricorso ai prestiti da parte dell'istante.

I primi problemi economici della ricorrente si verificarono a metà del 2017 e furono causati dalla necessità di reperire una nuova abitazione in seguito alla cessazione del rapporto sentimentale con il Sig. [REDACTED] con il quale, fino agli inizi del 2017, la ricorrente aveva convissuto e dal quale, nel 2010, aveva avuto due bambini. Da rilevare che la coppia non era sposata ma semplicemente unita affettivamente. Fino a quel momento l'istante ed il Sig. [REDACTED] avevano condiviso tutte le spese del *menage* familiare, mentre dalla rottura dell'unione tali spese diventarono sostanzialmente a carico della Sig.ra D'Alelio.

Pertanto, con decorrenza 1 aprile 2017, la ricorrente prese in locazione l'appartamento in cui tuttora risiede con i due figli sito in Livorno [REDACTED] (DOC. 6) per un canone mensile di €. 520,00 oltre spese condominiali ad €. 120,00 (totale costo medio rapporto di locazione €. 640,00). La necessità di far fronte da sola, con le uniche proprie risorse alle spese dell'affitto, dell'arredamento del nuovo appartamento, al versamento della caparra (€. 1.040,00), alle spese dell'agenzia immobiliare, dell'allaccio delle nuove utenze oltre alle spese del trasloco e soprattutto al **mantenimento** dei due **figli minorenni**, iniziarono a creare le prime difficoltà economiche.

Ma, come anticipato, la vera causa che ha determinato la crisi della ricorrente, inducendola, in definitiva, in uno stato di **sovraindebitamento**, è rappresentata dallo stato di **tossicodipendenza della sorella** scoperto nel 2017 (DOC. 7 Copia documentazione medica) e che produsse un devastante impatto economico, oltre che personale, sull'istante e la sua famiglia.

La ricorrente, infatti, nel 2017 si vide notificare il decreto penale di condanna n. 799/2017 emesso dal GIP del Tribunale di Pisa, per il reato di cui all'art. 187 co. 8 D.lgs. 285/92 in quanto la sorella [REDACTED], fermata dalla polizia per un controllo, appariva in evidente stato di alterazione e, rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti medici volti ad accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e, per l'effetto, invitata a dichiarare le proprie generalità, forniva quelle della ricorrente. A



causa di questo episodio, l'istante si vedeva costretta a partecipare al procedimento penale dal quale poi veniva assolta, vedasi Sent. n. 1169/19 RGNR 2541/17 Trib. di Pisa, ma questo comportò, sul momento la necessità di dover sostenere spese legali per la difesa.

A ciò si iniziavano ad aggiungere le notevoli richieste di denaro provenienti da [REDACTED], finalizzate ad acquistare la sostanza stupefacente alle quali Rachele ed i suoi genitori non potevano sottrarsi poiché, secondo quanto lamentato dalla stessa [REDACTED], gli spacciatori avrebbero fatto del male a lei o ai suoi familiari.

Tutto ciò (impatto economico della separazione dal compagno e conseguenze della tossicodipendenza della sorella), indusse la ricorrente a sottoscrivere il primo prestito, in data 31.01.2018, con UBI Banca per un'importo totale di €. 32.481,13 ed una rata mensile di €. 577,80.

All'epoca lo stipendio della ricorrente era di €. 1.900,00 (comprensiva della tredicesima e quattordicesima mensilità) a cui si dovevano sommare i guadagni derivanti dalle lezioni di yoga presso un centro sportivo e dalle ripetizioni private di inglese ammontanti, complessivamente, ad €. 200,00 mensili.

Pertanto la ricorrente poteva contare su un flusso reddituale in entrata pari ad €. 2.100,00 medie mensili e, tale primo finanziamento, incideva sul reddito medio mensile della ricorrente per il 28%.

Tuttavia, sempre nello stesso periodo, la famiglia della ricorrente fu colpita da un'altro momento difficile rappresentato dal **drastico calo di lavoro del padre** della stessa, di professione musicista, che ebbe importanti ripercussioni economiche.

Fu così che la Sig.ra D'Alelio, al fine di aiutare economicamente i propri genitori, stipulò un secondo finanziamento, in data 16.05.2018, con la finanziaria AGOS per complessivi €. 6.375,00, che prevedevano una rata mensile di €. 91,80, elevando la percentuale rata/reddito al 32%.

Il padre, tuttavia, si impegnò comunque a restituire parzialmente tale prestito, versando alla Sig.ra Rachele D'Alelio la somma mensile di €. 300,00.

L'istante era l'unica persona della famiglia che aveva le garanzie di restituzione poichè unica percettrice di reddito sicuro (la madre, infatti, è pensionata con pensione mensile di €. 500,00 circa DOC. 8), pertanto, accendere questo secondo prestito, era l'unica possibilità di soccorrere la famiglia. Ancora, sempre nel 2018 la sorella [REDACTED] subì vari altri procedimenti penali per reati (quali furto), legati al suo stato di tossicodipendenza (per tutte le vicende processuali sopra descritte vedasi DOC. 9).

La necessità, quindi, di far fronte alle spese processuali prodotte da tali procedimenti penali e alle sanzioni procurate dalle condotte di [REDACTED], indussero l'istante a contrarre, in data 30.01.2019, un terzo finanziamento, questa volta con UNICREDIT per un'importo di €. 23.768,16 **con garanzia della cessione del quinto dello stipendio** per una rata mensile di €. 312,00, elevando la percentuale



rata/reddito al 47%.

Tale somma fu interamente destinata al pagamento delle varie spese processuali.

E' a partire da questo terzo prestito che si ritiene **violata la valutazione del merito creditizio** da parte del soggetto finanziatore con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono e su cui ci soffermeremo in apposito e successivo paragrafo.

Ancora, durante il 2019, lo stato di tossicodipendenza di ██████ esplose in tutta la sua gravità e drammaticità in quanto la stessa chiedeva continuamente ingenti somme di denaro alla famiglia al fine di acquistare la sostanza stupefacente e di pagare i fornitori che, altrimenti, stando a quanto la stessa ██████ riferiva alla ricorrente, avrebbero fatto del male non solo a lei ma anche ai suoi familiari. Tali richieste avvenivano talvolta in modo disperato, tal' altra in modo violento e sempre in preda a crisi isteriche. In certi momenti ██████ si appostava sotto casa di Rachele o dei genitori, anche di notte, urlando e minacciando anche gesti estremi se i familiari non le avessero consegnato il denaro richiesto.

A causa di questo tragico e pressante contesto umano-familiare, l'istante fu costretta ad accendere il quarto finanziamento, nel maggio 2019, questa volta con la finanziaria Findomestic, con garanzia della madre. La somma ottenuta ammontava ad €. 50.000 e la rata era di €. 665,00. Il rapporto rata/reddito saliva al 78%.

Tuttavia il padre, che nel frattempo aveva visto incrementare il proprio lavoro, si impegnò con la figlia a contribuire nella restituzione di tale prestito, versando mensilmente alla ricorrente la somma di €. 500,00 (vedasi Doc. 5).

Tale prestito fu destinato *in primis* a fronteggiare le spese legate allo stato di tossico-dipendenza della sorella (circa €. 18.000,00) e, in parte, al fine di ristrutturare la situazione debitoria/patrimoniale dell'istante.

Infatti una parte di tale prestito (circa €. 15.000,00) fu dedicata all'estinzione parziale del finanziamento con UBI Banca la cui rata mensile residua si ridusse da €. 577,80 ad €. 194,94. Per l'effetto di tali operazioni, la ricorrente riuscì a far abbassare il rapporto rata/reddito dal 78% al 60%. Un'altra parte di questo prestito ottenuto da Findomestic, fu impiegata per acquistare, il 04.02.2019, un'utilitaria, KIA PICANTO TG. ██████ usata, immatricolata il 07.02.2017 più piccola, che sostituisse l'auto allora in possesso della Sig.ra D'Alelio (una Seat Altea XL, comprata in passato, quando nacquero i gemelli al fine di soddisfare le esigenze della famiglia), in modo tale da ridurre le spese e rendendole più consone ad esigenze di riduzione delle spese familiari. Il costo dell'acquisto della nuova auto fu di €. 8.000,00.

Queste operazioni, estinzione parziale del prestito con UBI Banca e conseguente riduzione della rata per il debito residuo, nonché la sostituzione dell'auto con un'altra più modesta e conforme alle



esigenze e condizioni mutate della famiglia, evidenziano una **condotta responsabile della ricorrente** proiettata ad aiutare la propria famiglia nonché i genitori, seppure non conviventi con lei, e a ridurre le spese.

Tuttavia l'aiuto che il padre dava alla figlia, rappresentato dalla parziale restituzione di alcuni prestiti, si interruppe ad inizio 2019, quando la situazione lavorativa dello stesso riprese a peggiorare e non fu più possibile, per lui, contribuire costantemente ai debiti contratti dalla figlia per le note problematiche familiari.

Fu così che nell'ottobre del 2019, l'istante si trovò praticamente senza liquidità, essendo il suo stipendio notevolmente gravato dalle rate dei prestiti. Pertanto fu costretta ad accendere un ulteriore prestito, in data 03.10.2019, con COMPASS per €. 10.000,00 con rata mensile di €. 180,00. Il rapporto rata/reddito era, in questo momento del 69%.

Tale liquidità, purtroppo, si esaurì nel giro di poco tempo in quanto venne totalmente assorbita dalle rate dei finanziamenti in essere e dalle continue richieste di denaro della sorella tossicodipendente.

La Signora D'Alelio sottoscrisse, quindi, in data 22.01.2020 un ulteriore finanziamento con delega di pagamento del quinto dello stipendio con IBL Family, poi ceduta a FUTURO Spa ed infine a Compass, di €. 13.000,00 con rata mensile di €. 238,00. Il rapporto rata/reddito saliva all' 80%.

La gravissima situazione sopra descritta, che ha generato il pesante stato di sovraindebitamento esposto, è peggiorata ulteriormente quando a causa della diffusione della pandemia da COVID-19 la ricorrente fu collocata in cassa integrazione da metà Marzo 2020 a Giugno 2020 ed ancora da Settembre 2020 a Giugno 2021 con conseguente riduzione del netto in busta e le lezioni di yoga e le ripetizioni private che aiutavano la stessa ad arrotondare lo stipendio, furono drasticamente interrotte a causa delle misure restrittive di contrasto alla pandemia.

Il reddito medio mensile della ricorrente, pertanto, scendeva ad €. 1.900,00.

Un'ultimo disperato tentativo di sopravvivenza finanziaria fu messo in atto con la rinegoziazione del prestito con FINDOMESTIC SPA nel Gennaio 2021, che ridusse la rata da €. 665,00 ad €. 493,00 con conseguente allungamento della durata del piano di ammortamento, portando il rapporto complessivo rata/reddito al 79%.

SULLA MERITEVOLEZZA

Da quanto appena esposto emergono *in nuce* i **requisiti di omologabilità** del piano del consumatore che di seguito esporremo in apposito paragrafo dedicato alla proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.

Anzitutto è evidente che il sovraindebitamento si è prodotto in **assenza di colpa grave, malafede o**



frode.

E' doveroso puntualizzare, infatti, che in base alle novità introdotte con il DL n. 137 del 28.10.2020, convertito dalla L. n. 176 del 18.12.2020, si introduce al comma 2 dell'art. 7 della L. n. 3/2012, la **lettera d-ter)** con la quale, **nell'eliminare** il requisito della **meritevolezza** (secondo la precedente dizione inteso come ragionevole prospettiva di restituzione dei finanziamenti nel momento in cui gli stessi venivano contratti) quale presupposto per l'omologa del piano del consumatore, si introducono, sempre ai fini dell'omologa, i requisiti dell'assenza di colpa grave, di malafede o frode ai creditori (vedasi **Trib. di Livorno 18/01/2021 n. C.P. 17/2020 GD Dottor Franco Pastorelli**).

Pertanto, è ostativa all'omologa del piano, la condotta del debitore che ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, con malafede o frode.

Tali ultimi due elementi, anche sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti dal Gestore, sono da escludere. Parimenti dicasi per la colpa grave, consistente, secondo quanto comunemente affermato in dottrina e giurisprudenza, in uno scostamento marcato dal comportamento che in astratto sarebbe richiesto rispetto a quello che in concreto è stato posto in essere. Sulla base di tale scostamento, si fonda il giudizio di rimproverabilità dell'autore della condotta.

Ma il comportamento tenuto dall'agente medio, che si discosta rispetto a quello in astratto richiesto, per essere rimproverabile deve tener conto delle condizioni soggettive in cui lo stesso versava e si trovava ad operare, apprezzando anche le capacità e le possibilità concrete di quel soggetto ad uniformarsi alla condotta in astratto auspicata e richiesta.

In base a ciò, è evidente che una diversa condotta, rispetto a quella attuata, non si sarebbe potuta pretendere nel caso di specie proprio perchè l'istante, si è di fatto vista **costretta** a fronteggiare da sola e con le proprie ed uniche risorse economiche tutta una serie di difficoltà familiari.

Dapprima, infatti, le difficoltà conseguenti alla separazione dal compagno con tutto ciò che ne è derivato in ordine alla ricerca di un nuovo alloggio (con tutti i costi e le spese connesse) e al mantenimento dei due bambini minorenni, hanno indotto la ricorrente ad accendere il primo prestito a cui si è aggiunto il successivo, finalizzato a fronteggiare le difficoltà economiche dovute alla drastica riduzione di lavoro del padre. E fino a questo momento, la situazione debitoria era ampiamente gestibile.

Successivamente, è stato il dramma sconvolgente dello stato di tossico-dipendenza della sorella, che ha costretto la Sig.ra D'Alelio a contrarre gli ulteriori prestiti che hanno creato il sovraindebitamento. Come abbiamo potuto apprezzare precedentemente, la ricorrente era l'unica persona, all'interno della famiglia, che godeva di un reddito certo a cui le Banche e le finanziarie avrebbero fatto credito (il padre, di fatto in quel periodo non lavorava più e la madre percepiva una pensione di €. 500,00 circa). Pertanto, di fatto, si è trovata costretta ad accendere i finanziamenti suddetti per far fronte al



devastante impatto economico prodotto dalle circostanze sopra esposte.

Infine, la riduzione delle entrate della Sig.ra D'Alelio, causata dalla crisi pandemica, ha fatto il resto. La riprova di tutto ciò è data dal riscontro fattuale che evidenzia come, dalle date dei contratti di finanziamento, l'indebitamento si sia formato progressivamente proprio nel periodo in cui si sono verificati gli episodi sopra narrati e che sono stati, pertanto, la causa del sovraindebitamento in esame. A tutto ciò si deve aggiungere anche il forte impatto negativo prodotto dagli alti tassi di interesse praticati dalle finanziarie, dimostrabili dai contratti di finanziamento allegati alla Relazione particolareggiata elaborata dal Gestore della Crisi; tassi ai limiti dell'usura e che hanno determinato costi aggiuntivi innescando la triste e nota "**spirale del debito**" consistente nel fare ricorso a nuovi prestiti per restituire le rate dei precedenti.

Pertanto, da un punto di vista **soggettivo**, non si può muovere **alcun rimprovero** alla ricorrente la quale ha determinato il proprio stato di sovraindebitamento per **costrizione**, in **assenza** quindi di **colpa grave, malafede o frode** in danno dei creditori.

In definitiva, anche se in astratto vi fosse uno scostamento fra l'agire richiesto, che avrebbe potuto suggerire una successiva incapacità di restituire tali prestiti in virtù della loro sproporzione rispetto alle fonti di reddito disponibili, e l'agire in concreto praticato, la condotta posta in essere non è rimproverabile alla Sig.ra D'Alelio poichè alla stessa non si poteva richiedere un diverso comportamento a causa delle drammatiche condizioni familiari che si erano create ed alle quali non vi era altra soluzione se non quella di accedere al credito che, purtroppo, ha generato una vera e propria **spirale del debito** cui la ricorrente intende rimediare.

La condotta della ricorrente, inoltre, consente di ritenere **omologabile** il piano se si pensa anche ai tentativi della stessa di ridurre le rate di alcuni prestiti (rinegoziandoli) e di ridurre, altresì, le spese familiari acquistando un'utilitaria meno costosa rispetto all'autovettura che aveva in precedenza.

SULLA MANCATA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

L'omologabilità del piano, inoltre, deve ritenersi ravvisabile anche tenendo conto del comportamento delle finanziarie che hanno prestato denaro all'istante nel corso degli anni, omettendo la valutazione del merito creditizio e inducendo la stessa in sovraindebitamento: infatti, è opportuno evidenziare che il comportamento delle varie finanziarie, teso a concedere prestiti alla ricorrente temporalmente ravvicinati e che di fatto andavano ad assorbire la quasi totalità dello stipendio della stessa, rappresenta una condotta negligente da parte delle finanziarie stesse, integrante la mancanza della **valutazione del merito creditizio**, (omissione posta in essere a partire dal quarto finanziamento, quello concesso da Findomestic, in poi) che non può certo pregiudicare ulteriormente l'attuale



ricorrente dal momento che come noto, ai sensi del T.U.B, gli istituti di credito devono, nel momento in cui concedono finanziamenti, compiere una serie di accertamenti e verifiche volti ad appurare la capacità restitutoria del soggetto finanziato. E ciò anche alla luce della recentissima riforma della L. n. 3/2012 operate dalla già citata L. n. 176/2020 di conversione del DL n. 137/2020. A ciò si aggiunge la recente giurisprudenza secondo la quale " *al fine della valutazione della diligenza impiegata dal debitore nella assunzione delle obbligazioni, rileva la circostanza che, vigente la previsione che sancisce la verifica del merito creditizio ex art. 124-bis t.u.b., in capo all'istituto di credito, le banche abbiano comunque continuato a finanziare il debitore istante*" (**Trib. Napoli Nord, 18.05.2018**); ed ancora: i finanziatori "trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore" (**Trib. Vicenza, 24.09.2020**); ed ancora: "*l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.*

Il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell'art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012, non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma postaa presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che

In conclusione, tenuto conto del comportamento dell'istante, il piano del consumatore de quo merita di essere omologato di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio" (**Trib. Bari, 08.07.2020**). Conforme a tali principi Decreto di Omologa del **Trib. di Livorno 18/01/2021 n. C.P. 17/2020 GD Dottor Franco Pastorelli.**

Pertanto, nel caso che ci occupa, si ritiene che Findomestic con la concessione del quarto finanziamento, quello erogato nel maggio 2019, prestito n. 10118490, abbia violato la valutazione del merito creditizio dell'istante così come tutte le finanziarie che, successivamente, hanno prestato denaro alla Sig.ra D'Alelio.

Ciò risulta ben evidenziato dalla Relazione particolareggiata del Gestore paragrafo 5 ultima parte, allegata al presente ricorso, che effettua tale test in base ai parametri di cui alle linee guida del Tribunale di Livorno.



LE RAGIONI DELLA SOPRAVVENUTA INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le enormi difficoltà economiche della famiglia della Signora D'Alelio, unite soprattutto al dramma dello stato di tossico-dipendenza della sorella, sono state oltre che la causa del sovraindebitamento, anche le ragioni dell'incapacità della stessa di adempiere le obbligazioni assunte.

In sostanza si è creato un **circolo vizioso** che ha di fatto obbligato la ricorrente a contrarre nel tempo sempre più debiti fino all'incapacità di restituire gli stessi in quanto si è venuta a creare una vera e propria situazione di sovraindebitamento.

A ciò si aggiungano gli alti tassi di interesse praticati dalle finanziarie ed il sopravvenire della crisi pandemica che si innesta in un contesto di sovraindebitamento che, comunque, si era già creato ma che ha assestato il colpo definitivo alle capacità della ricorrente di restituire i prestiti.

Infine da non sottovalutare, per le argomentazioni giuridiche richiamate nel paragrafo precedente, è la condotta delle finanziarie che hanno prestato denaro alla ricorrente che versava in *stato di bisogno* senza valutare il merito creditizio o senza tenere conto dello stesso.

Tutto ciò è stato causa di un **obbligato, incolpevole e progressivo sovraindebitamento** che, oltre a ciò, ha creato una situazione fuori controllo e di sopravvenuta incapacità del debitore a far fronte alle obbligazioni assunte.

IL NUCLEO FAMILIARE DELLA RICORRENTE

Il nucleo familiare della ricorrente è composto dalla stessa e dai due figli gemelli, minorenni nati il 28.07.2010, [REDACTED] ed [REDACTED] (Doc. 10 Copia stato di famiglia). Come anticipato in precedenza, il padre, tale [REDACTED], dalla separazione ha provveduto solo in minima parte alle spese relative al mantenimento dei figli, restando, dette spese, per la quasi totalità, a carico della Sig.ra D'Alelio.

Il nucleo familiare così descritto vive a Livorno, in un'abitazione sita in [REDACTED] e l'immobile in questione viene abitato dalla ricorrente in qualità di conduttore, giusto contratto di locazione del 30.03.2017.

Il nucleo familiare dell'istante, al fine di condurre e mantenere un tenore di vita dignitoso necessita della cifra mensile di €. 1.500,00 come di seguito enucleato (Doc. 11):

- 1) Affitto € 640,00;
- 2) Bollette/Utenze € 75,00;
- 3) Assicurazione auto e bollo € 39,16;



4) Benzina	€. 80,00;
5) Abbonamento internet	€. 25,00;
6) Spese d'istruzione	€. 100,00;
7) Spese per alimentazione	€. 440,00;
8) Fondo Spese per imprevisti	€. 100,00
TOTALE	€. 1.500,00

PATRIMONIO DELLA RICORRENTE ED ATTI DI DISPOSIZIONE AVVENUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Il Patrimonio della ricorrente risulta così composto (Doc. 12):

- 1) **Beni Immobili:** La ricorrente non è proprietaria né titolare di altri diritti reali su beni immobili;
- 2) **Beni mobili registrati:** la ricorrente è proprietaria KIA PICANTO targata [REDACTED] usata, immatricolata in data 7 febbraio 2017, il cui valore di mercato verificato sul portale QUATTORRUOTE è pari a euro 7.360,00 nel caso di cessione ad un privato e pari a euro 6.260,00 nel caso di cessione ad un commerciante;
- 3) **TFR:** la ricorrente ha un TFR presso il proprio datore di lavoro pari ad €. 8.976,59 di cui risulta disponibile la somma di €. 4.500,00
- 4) **Stipendio** medio mensile pari ad €. 1.850,00 al lordo delle due cessioni del quinto;
- 5) **Saldo di C/C postale n. 001042043248** inferiore ad €. 100,00 mensili.

Non risultano altri beni di proprietà della ricorrente o su cui la stessa goda di altri diritti reali. Inoltre, la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni, circostanza accertata anche dalla stessa Dott.ssa Alletto nella propria relazione particolareggiata.

DETERMINAZIONE DEL PASSIVO DELLA RICORRENTE ED INDICAZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA

Come meglio descritto nella relazione particolareggiata (**ex Doc. 13 ora DOC.16**) predisposta ai sensi di Legge dalla Dott.ssa Emanuela Alletto, in qualità di Gestore della Crisi nominato dall' OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del procedimento n. 34/2021 avviato dalla Sig.ra D'Alelio alla data di predisposizione del presente ricorso emerge una posizione debitoria complessiva pari ad €. **118.312,89** oltre le spese di procedura, come sotto specificato e meglio specificato al Doc. 14:



ISTITUTO DI CREDITO	IMPORTO RESIDUO
Unicredit Banca Spa	€. 24.336,00
Compass Banca Spa	€. 13.706,08
Findomestic Banca Spa	€. 48.459,57
Agos Ducato Spa	€. 4.885,40
Intesa San Paolo ex UBI	€. 7.932,12
Compass Banca Spa	€. 1.473,00
Agos Ducato Spa	€. 1.812,72
IBL Family Compass	€. 15.708,00
TOTALE	€. 118.312,89

Tutti i suddetti crediti sono chirografari e non sussistono crediti di natura privilegiata;

Le **spese di procedura prededucibili** ammontano ad **€. 5.672,50** (quanto ad € 2.500,00 per spese legali e quanto ad € 3.172,50 per spese OCC) come di seguito precisato:

• CREDITORE	• IMPORTO	• TIPOLOGIA CREDITO
Avv. Fabrizio Calamassi	€. 2.500,00	Spese legali Credito in prededuzione
OCC della CCIAA Della Maremma e del Tirreno (Gestore : Dott.ssa Emanuela Alletto)	€. 3.172,50	Spese OCC Credito in prededuzione
• TOTALE	€. 5.672,50	

NATURA CHIROGRAFARIA DEI FINANZIAMENTI CONCESSI DA UNICREDIT BANCA (prestito n. 8967852) E DA COMPASS (prestito n. 90000724231 ex IBL ed ex Futuro)

Al fine di poter attuare la proposta di piano del consumatore sotto descritta, diventa essenziale poter disporre della somma trattenuta sullo stipendio a titolo di **cessione del quinto** in favore di **Unicredit Banca Spa** per una rata di €. 312,00 mensili (prestito n. 8967852) e di **Compass** (prestito n. 90000724231 ex IBL ed ex Futuro) per una rata di €. 238,00 mensili per un totale di €. 550,00.



Ciò permetterebbe alla ricorrente di disporre di uno stipendio medio mensile di €. 1.850,00 così come dichiarato nei paragrafi precedenti.

Infatti, per pacifico orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (anche del Tribunale di Livorno), i creditori assistiti da garanzia della cessione del quinto sono da considerarsi **chirografari e non privilegiati**, cosicché, la relativa somma di trattenuta mensile risulta disponibile per il debitore ai fini dell'elaborazione del piano (Cass. 17/01/2012, n. 551; Cass. 31/08/2005 n. 15590; **Tribunale di Livorno** con alcune pronunce analoghe del 21/09/2016, del 15/02/2017, del 18.04.2018 e del 26.06.2019, **del 20.04.2021-N. C.P. 15/2020 e del 18.01.2021 N. C.P. 17/2020**). Anche il Legislatore è intervenuto sulla questione aderendo alla tesi ormai pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza sopra esposta. In particolare il nuovo art. 8, commai-bis della Legge n. 3/2012 così come novellato dalla L. n. 176 del 18.12.2020, recita testualmente: "*La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, di trattamento di fine rapporto o della pensione*", con ciò risolvendo definitivamente ogni possibile dubbio interpretativo al riguardo.

In considerazione di quanto esposto, i finanziamenti suddetti sono da considerarsi un mero credito chirografario come tale da inserire all'interno della Proposta di piano e, per l'effetto, falcidiabili alla strégua degli altri finanziamenti.

Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentata e domiciliata, predispose la seguente

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Al fine di risolvere l'evidente crisi da sovraindebitamento sopra descritta, la ricorrente è in grado di offrire la somma di €. 350,00 mensili per 7 (sette) anni, oltre alla somma di €. 4.500,00 relativa al TFR disponibile. Per inciso si rappresenta che la durata del Piano proposto, nella sua complessità e comprensivo anche delle rate necessarie a soddisfare i creditori procedurali, è da considerarsi conforme ai principi di ragionevole durata dei procedimenti (vedasi, fra gli altri, la Procedura di Piano del Consumatore **n. N.C.P. 2/2021**; Decreto Rep. n. 60/2021 del 09.06.2021 del **Tribunale di Livorno**, Giudice delegato **Dottor Franco Pastorelli**)

L'importo del TFR verrà immediatamente impiegato per il ristoro parziale dei crediti prededucibili. La somma di €. 350,00 da mettere a disposizione dei creditori si genera sottraendo al reddito medio mensile della ricorrente, la somma di €. 1.500,00 pari a quella necessaria mediamente al fine di consentire un tenore di vita dignitoso alla stessa ed al proprio nucleo familiare.

I creditori prededucibili e privilegiati, pertanto, avranno una percentuale di soddisfo del 100%, mentre quelli chirografari del 24%.



La somma complessiva messa a disposizione dei creditori con il sopra descritto piano del consumatore, ammonta ad **€. 33.900,00** di cui €. 29.400,00 ricavabili dalla retribuzione ed €. 4.500,00 dal TFR.

Nei primi sei mesi dall'omologa del piano, verranno saldati integralmente i creditori prededucibili e nei restanti 78 mesi i creditori chirografari.

Come evidenziato nello schema riepilogativo allegato (Doc. 15), e predisposto dalla Dott.ssa Alletto, tale nuova proposta, così come modificata in adesione alle osservazioni del G.D. espresse nel decreto di apertura della procedura intestata, è migliorativa per i creditori, rispetto a quella formulata inizialmente, prevedendo un maggior attivo da ripartire per €. 4.200,00.

CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il Piano del consumatore proposto, come accertato nella Relazione particolareggiata dell'OCC, è sicuramente più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che, di fatto, la ricorrente non è titolare di alcun patrimonio.

Infatti, con il **Piano**, si mette a disposizione dei creditori la somma di € 29.400,00 tramite lo stipendio ed €. 4.500,00 tramite il TFR disponibile per un valore totale di **€. 33.900,00**.

L'automobile della Sig.ra D'Alelio viene esclusa dalla liquidazione ipotetica poiché è l'unico mezzo a disposizione del nucleo familiare e privare la ricorrente di tale bene significherebbe rendere oltremodo scomodi gli spostamenti per recarsi a lavoro, accompagnare a scuola i bambini e riportarli a casa, andare a fare la spesa e svolgere tutte quelle attività e spostamenti quotidiani necessari alla famiglia.

Inoltre, il mezzo in questione viene escluso dalla liquidazione in quanto, stante la sua valutazione (€. 7.360,00 nel caso di cessione ad un privato ed €. 6.260,00 in caso di cessione ad un commerciante, vedasi Doc. 13) detratti i costi di custodia, di procedura, nonché i ribassi di prezzo relativi ai vari tentativi di vendita, la liquidazione apporterebbe un valore estremamente limitato o nullo alla procedura. Ma addirittura potrebbe dare un risultato negativo per la stessa.

Si tenga conto, inoltre, al fine della valutazione circa la maggior convenienza per i creditori della Proposta di piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria, che la prima durerà di fatto 7 anni, mentre la seconda poco più di 4 anni.

Nella tabella sottostante si mette a confronto quanto offerto ai creditori in virtù del Piano del consumatore proposto e quanto si ricaverebbe da un'ipotetica liquidazione del patrimonio della durata di 4 anni:



ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	PIANO DEL CONSUMATORE	ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Retribuzione disponibile	29.400,00 €	16.800,00 €
TFR	4.500,00 €	4.500,00 €
Autovettura	- €	- €
TOTALE	33.900,00 €	21.300,00 €

Il tutto evidenzia un'intuitiva maggior soddisfazione dei creditori con il Piano per una differenza di € 12.600,00 rispetto all'alternativa liquidatoria.

DIVIETO DI INIZIARE NUOVE AZIONI ESECUTIVE

Si da atto che al momento non sussistono azioni di recupero credito nei confronti dell'istante.

Tuttavia, nelle more della procedura qualche creditore potrebbe decidere di azionare il proprio credito fino all'esercizio di azioni esecutive. Ciò, viste le scarse risorse messe a disposizione della procedura da parte dell'istante, potrebbe pregiudicare il Piano stesso.

Pertanto, si chiede all' Ill.mo Tribunale adito, di dichiarare, con il decreto di apertura della presente procedura, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore che, stante la situazione precaria della ricorrente, possono arrecare pregiudizio alla stessa ed alterare le risorse da mettere a disposizione del piano con grave danno delle ragioni degli altri creditori.

RICHIESTA DI OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI

Poichè le vicende trattate hanno ad oggetto fatti, situazioni e più in generale un contesto familiare e personale estremamente delicato, si chiede che i dati personali identificativi della ricorrente, dei suoi familiari e dei suoi figli minorenni (con precipuo riferimento a nome, cognome, residenza e data di nascita di tali persone) siano debitamente oscurati prima di pubblicare il ricorso ed il decreto di



apertura della procedura e ciò al fine di salvaguardare la riservatezza di detti interessati.

TANTO ESPOSTO E CONSIDERATO

- che è ferma intenzione della Sig.ra D'Alelio, al fine di comporre la situazione di crisi sopra indicata, ricorrere alla procedura disciplinata dagli artt. 12-bis e ss., L. n.3/2012 con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi;
- che a norma dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi sono stati attribuiti alla Camera di Commercio Maremma e Tirreno che nominava la Dott.ssa Alletto quale Gestore della Crisi da sovraindebitamento della Sig.ra D'Alelio;
- che, quindi, la debitrice ha predisposto, con l'ausilio della Dott.ssa Alletto, la proposta di piano del consumatore sopra esposta e che la stessa ha ricevuto l'attestazione di fattibilità, completezza e veridicità dei dati in essa contenuti, oltre ad una valutazione di maggior convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che il presente piano non comporta in alcun modo novazione dei rapporti obbligatori esistenti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra D'Alelio come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Livorno, affinché accolga le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 12-bis e ss della Legge n.3/2012 e, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza dei creditori con avviso agli stessi contenente la Proposta ed il Decreto stesso, almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1;
- 2) Stabilire idonea forma di pubblicità della Proposta e del Decreto avendo cura, se del caso, di oscurare i dati identificativi della ricorrente e di tutti i nominativi dei suoi familiari e dei due figli minorenni al fine di salvaguardarne la riservatezza;
- 3) Disporre, altresì, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore che, stante la situazione precaria della ricorrente, possono arrecare pregiudizio alla stessa



ed alterare le risorse da mettere a disposizione del piano con grave danno delle ragioni degli altri creditori;

4) **In via principale**, previa revoca della cessione del quinto dello stipendio in favore di **Unicredit Banca Spa** per una rata di €. 312,00 mensili (prestito n. 8967852) e di **Compass** (prestito n. 90000724231 ex IBL ed ex Futuro) per una rata di €. 238,00 mensili, per un ammontare complessivo di €. 550,00, **omologare** il piano del consumatore proposto con detto ricorso e, per l'effetto, dichiarare la totale esdebitazione del consumatore;

4) **In via subordinata**, nella denegata ipotesi di dichiarazione di inammissibilità o mancata omologa del piano del consumatore, concedere un congruo termine per modificare la procedura da Piano del consumatore in Liquidazione del patrimonio.

Il sottoscritto difensore, dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni relative all'instaurando procedimento presso i seguenti recapiti: fax 0586-811229; pec: fabriziocalamassi@pec.ordineavvocativilivorno.it

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad €. 98,00.

Si offrono in produzione:

Doc. 1) Copia buste paga dell'ultimo anno;

Doc. 2) Copia CUD 2019;

Doc. 3) Copia CUD 2020;

Doc. 4) Copia CUD 2021;

Doc. 5) Copia Dichiarazione Sig. [REDACTED] (padre della ricorrente);

Doc. 6) Copia contratto di affitto;

Doc. 7) Copia documentazione medica attestante lo stato di tossicodipendenza della Sig.ra [REDACTED] (sorella dell'istante);

Doc. 8) Documentazione attestante il reddito da pensione della madre dell'istante;

Doc. 9) Copia documentazione processuale;

Doc. 10) Copia Stato di famiglia;

Doc. 11) Elenco spese del nucleo di famiglia della ricorrente;

Doc. 12) Elenco beni della ricorrente;

Doc. 13) Copia relazione particolareggiata del Gestore;

Doc. 14) Elenco dei creditori;

Doc. 15) Prospetto riepilogativo della proposta di piano del consumatore modificata e predisposta dalla Dott.ssa Alletto in qualità di Gestore;

Doc. 16) Copia Relazione del Gestore della crisi sulla nuova proposta migliorativa.



Livorno 28.01.2022

Avv. Fabrizio Calamassi

Sig.ra Rachele D'Alelio
(ricorrente)





TRIBUNALE DI LIVORNO

VERBALE DELLA PROCEDURA n. r.g. 23/2021

Sovraindebitamento RACHELE D'ALELIO

Oggi **2 marzo 2022**, innanzi al dott. Franco Pastorelli, sono comparsi:

per parte ricorrente l'avv. Calamassi il quale insiste per la omologa del piano così come modificato.

Chiede che a tutela della par *condicio creditorum* gli effetti della omologa decorrano dal deposito della domanda-

È altresì presente il gestore della crisi dott.ssa Alletto Emanuela.

È altresì presente il dott. Gianluca Bisso ai fini del tirocinio ex art 73 d.l. 69/2013.

Il giudice preso atto di quanto sopra così provvede:

1. parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi un piano del consumatore che prevede di far fronte alla sua situazione di sovraindebitamento secondo quanto previsto nel ricorso così come integrato.
2. 2. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. 3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;



- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'individuazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La stessa è stata integrata a seguito della modifica del piano.

4. Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9, comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art. 12, comma 1, l. 3/2012 nonché la modifica della proposta e la nuova udienza.;

5. Il gestore della Crisi a norma dell'art. 9 ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della debitrice

6. Parte ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012, come modificato dalla legge 176/2012 ovvero *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.*

7 .La ricorrente è in stato di sovraindebitamento. Come emerge dalla documentazione depositata e dalla relazione del gestore della Crisi cui si rinvia.

8. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

9. Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

9. In definitiva quindi nulla osta alla omologa del piano del consumatore.



Le somme versate in eccesso rispetto a quanto previsto nel piano ai creditori che hanno cessione del quinto potranno essere recuperati nelle successive ripartizioni.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto dalla sopra indicata parte ricorrente con l'assistenza del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. sopra indicato, così come modificato;

DISPONE

- 1) che sia sospeso, fino a completamento del Piano del Consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente a favore dei creditori Unicredit e Compass;
- 2) che le somme dovute dalla debitrice in esecuzione del piano sia versate sul conto che sarà aperto a nome della procedura e all'ordine del giudice dal gestore della Crisi;
- 3) la stessa dott.ssa Alletto provvederà poi ogni sei mesi al pagamento del dovuto ai creditori depositando il piano di riparto e chiedendo al giudice la autorizzazione ad effettuare i pagamenti.
- 4) il gestore della Crisi comunicherà al datore di lavoro che la somma di € 350,00 sia mensilmente trattenuta dallo stipendio della signora D'Alelio e versata sul conto corrente della procedura;
- 5) il gestore della Crisi comunicherà al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto o fine servizio dovrà essere erogato solo dopo averlo comunicato formalmente all'organismo di composizione della crisi e previa autorizzazione del giudice;
- 6) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Livorno nella apposita sezione, oscurato a cura del gestore della crisi ogni elemento non necessario, non potendo invece elidersi il nome del consumatore in quanto altrimenti non verrebbe raggiunto l'effetto pubblicitario di cui all'art 12 bis co. 3 l. 3/2012.
- 7) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.



IL GIUDICE DELEGATO

dott. Franco Pastorelli

